

## MICROCREDITO CONSUMATORE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - S.C.  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito  
Cooperativo Italiano S.p.A.

FRAZIONE TAXEL 26 - 11020 - GRESSAN (AO)

n. telefono e fax: tel. 0165 237711, fax. 0165 262857

email: [segreteria@valdostana.bcc.it](mailto:segreteria@valdostana.bcc.it) - PEC: [segreteria@pec.valdostana.bcc.it](mailto:segreteria@pec.valdostana.bcc.it)

sito internet: [www.valdostana.bcc.it](http://www.valdostana.bcc.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta e Codice Fiscale n. 00365360072, R.E.A. 36503

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4887 - Cod. ABI 8587

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Iscritta al Registro Regionale Valle d'Aosta degli Enti Cooperativi n. A160476

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli  
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al  
Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2019 euro 25.828.349

### CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO EROGATO AL CONSUMATORE

Il mutuo chirografario è un finanziamento: la banca consegna al cliente, che agisce per scopi estranei  
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore),  
una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi,  
secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo  
un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali,  
semestrali o annuali.

Il contratto impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo. La scadenza del contratto è rimessa alla  
libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si  
applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 (come  
derogato dal comma 1-bis) del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: **a)** finanziamenti di importo  
inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, salvo che si tratti di contratti di credito a consumatori non  
garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, ai quali si applicano le disposizioni  
relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro; **b)**  
contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di  
cui all'articolo 1677 del codice civile; **c)** finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri  
oneri; **d)** finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente  
commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi  
dall'utilizzo delle somme; **e)** finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà  
su un terreno o su un immobile edificato o progettato; **f)** finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;  
**g)** finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione  
avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24  
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; **h)**  
finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità  
prevista dalla legge; **i)** dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal  
finanziatore; **l)** finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per

un ammontare eccedente il valore del bene; **m**) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n**) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o**) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso indicizzato

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso indicizzato è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a indicizzato (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso indicizzato.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati. Inoltre, nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile indicizzato può essere pattuito in contratto un tasso minimo, cosiddetto floor. In questi casi, il tasso applicato può variare in diminuzione (a seguito di variazioni del parametro) fino al raggiungimento del tasso minimo pattuito; il tasso di interesse non può pertanto scendere al di sotto del tasso minimo.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), e sul sito del finanziatore [www.valdostana.bcc.it](http://www.valdostana.bcc.it).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

#### Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 5.000,00 di durata pari a 5 anni con una periodicità della rata Mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (con la seguente aliquota: 0,25%).

	Valore in %
Tasso variabile Tasso BCE	<b>0,0990</b> 0,1220

Il valore percentuale indicato sopra a destra rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative. In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare) ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che

prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a Euro **5.012,50 5.015,50 (\*)**

*(\*) : importo totale del credito dovuto dal cliente in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa.*

	VOCI	COSTI	
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)	
		Tasso variabile Tasso BCE	
	Importo massimo finanziabile	5.000,00	
	Durata	5 anni	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	0,0000	
	Tasso di interesse effettivo annuo %	0,0000	
	Indice di riferimento amministrato da	<p>Tasso B.C.E. (tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell' Eurosystema comunicato dal Consiglio Direttivo della B.C.E.) Banca Centrale Europea</p> <p>Se presente un indice di riferimento - l'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento dell'importo della rata (che aumenta nel caso di crescita dell'indice e che invece si riduce in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. <i>cap</i>) o minimi (cd. <i>floor</i>), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.</p>	
	Spread ( <i>differenziale</i> )	+0,0000	
	Tasso di interesse di preammortamento	0,0000 (tasso mutuo)	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	
	Tasso di mora %	+0,0000 (tasso mutuo)	
	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca. ( <i>floor</i> ) %		
	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca	pari al tasso di int. nominale annuo alla stipula	
	SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %
importo minimo			0,00
importo massimo			0,00
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)			€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale
Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973 )			1,10% dell'importo finanziato
Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)			0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge
Spese per la gestione del rapporto		Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
		Commissione di incasso rata:	
		- con addebito automatico in conto corrente	0,00
		- con pagamento per cassa	0,00
		- con pagamento tramite SDD	0,00
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,00
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	1,00
Indennizzo dovuto per il caso di rimborso anticipato, totale o parziale	0,0000% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, 0,00% se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno <sup>1</sup>		
Commissione per rata insoluta (max)	6,00		

<sup>1</sup> In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall'art.125-sexies del D.lgs.385/1993.

		Oneri rinegoziazione/sospensione rate Comm.ne proroga preammortam./gestione s.a.l. Oneri accollo mutuo / finanziamento	500,00 500,00 500,00
		Fotocopia documenti con ricerca	13,00
<b>PIANO DI AMMOR TAMENTO</b>	Tipo di ammortamento		rate costanti (francese)
	Tipologia di rata		VARIABILE
	Periodicità delle rate		Mensile

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/12/2020	Tasso variabile Tasso BCE	0,0000
01/11/2020	Tasso variabile Tasso BCE	0,0000

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto medesimo.**

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

##### Tasso variabile Tasso BCE

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per €5.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000 % dopo 2 anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000 % dopo 2 anni(*)
%	1	€ 416,67	€	€
%	2	€ 208,34	€	€
%	3	€ 138,89	€ 140,40	€ 138,89
%	4	€ 104,17	€ 106,35	€ 104,17
%	5	€ 83,34	€ 85,93	€ 83,34

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.valdostana.bcc.it](http://www.valdostana.bcc.it).

#### SERVIZI ACCESSORI

-----

**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.**

Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

**Polizze assicurative associate al finanziamento**

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	<b>Se acquistati attraverso la banca/intermediario</b>

- |   |   |
|---|---|
| - Imposta sostitutiva   | vedasi tabella spese per la stipula del contratto   |
| - Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973) | se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente |
| - Spese istruttoria fido rifiutato dal cliente  | Quanto previsto in "Spese Stipula" con riduzione del 50% in caso di rinuncia ante delibera.   |

**TEMPI DI EROGAZIONE**

Durata dell'istruttoria	45 giorni
Disponibilità dell'importo	giorno dell'erogazione del mutuo

**ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI**

**Rimborso anticipato**

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993, l'indennizzo:

- non può comunque superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno;
- non può in ogni caso superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
- non è dovuto nei casi previsti dal citato art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993.

**Recesso del cliente e della banca**

Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

Nel caso in cui il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata, il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

c/o Segreteria, Piazza Arco d'Augusto 10 AOSTA, segreteria@valdostana.bcc.it, fax. 0165 262857 oppure a valdostana@pec.valdostana.bcc.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## **LEGENDA**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Costo totale del credito</b>	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
<b>Importo totale del credito</b>	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le

	prescrizioni di legge.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piano di ammortamento "tedesco"</b>	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread (differenziale)</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b>	Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso floor</b>	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca.